

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 18 OTTOBRE 1951

(102^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, riduzione delle aliquote d'imposta e relative sovrimposte e soppressione del contributo erariale di guerra » (N. 1900) (Approvato dalla Camera dei deputati):

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| PRESIDENTE | Pag. | 1008 |
| VALMARANA, <i>relatore</i> | | 1004 |
| UBERTI | | 1004, 1006 |
| LODATO | | 1004 |
| BOSCO | 1005, 1007, 1008, 1010 | |
| RUGGERI | 1005, 1009 | |
| TAFURI | 1005, 1013 | |
| LANZETTA | 1005, 1007, 1012, 1013 | |
| COSATTINI | 1006, 1008, 1010 | |
| CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le</i> <i>finanze</i> | | 1006, 1007 |
| TOMÈ | 1006, 1007, 1011, 1012 | |
| OTTANI | 1007, 1010 | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| ZIINO | Pag. | 1008, 1010 |
| VANONI, <i>Ministro delle finanze e ad inte-</i> <i>rim del tesoro</i> 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1014 | | |
| FORTUNATI | | 1013 |

(Seguito della discussione e approvazione)

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951 » (N. 1853):

| | |
|----------------------|------|
| PRESIDENTE | 1015 |
|----------------------|------|

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi Bosco, Cosattini, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Lodato, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Pellegrini, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana e Ziino.

Sono presenti altresì il senatore Vanoni, Ministro delle finanze e *ad interim* del tesoro, e l'onorevole Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, riduzione delle aliquote d'imposta e relative sovrimposte e soppressione del contributo erariale di guerra » (N. 1900) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, riduzione delle aliquote d'imposta e relative sovrimposte e soppressione del contributo erariale di guerra ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Valmarana.

VALMARANA, *relatore*. Onorevoli senatori, come è noto, la determinazione del reddito imponibile dei fabbricati è effettuata detraendo dal reddito lordo una quota costante pari ad un terzo del reddito stesso.

Questo sistema, pur in regime di relativa stabilità economica, con fitti di mercato, dà luogo ad una notevole sperequazione per il fatto che non tiene conto della diversa incidenza delle spese di gestione in rapporto al tipo e alla destinazione degli stabili.

Questa incidenza delle spese ha sempre variato da tipo a tipo di fabbricato, ma adesso ancora di più perchè ci sono fabbricati i quali hanno un reddito pieno e ci sono fabbricati i cui fitti sono bloccati che hanno redditi minori.

È da rilevare anche che una cospicua parte della proprietà edilizia ha potuto finora sopportare la pressione tributaria attuale soltanto perchè, in generale, l'imposta è stata applicata su basi imponibili non aggiornate. Questo stato di cose viene ora a cessare con l'entrata in vigore della nuova legge di perequazione tributaria, che impone ai proprietari l'obbligo della denuncia dei redditi effettivi, ponendo l'assoluta necessità di adeguare la base imponibile alle reali capacità di reddito dei singoli fabbricati, con l'abbandono del sistema attuale della detrazione unica e costante per tutti gli immobili urbani, la quale, anche indipendentemente dalla sua misura, non potrebbe che aggravare la sperequazione in atto. E poichè non è possibile stabilire quote di detrazione diverse per distinte categorie di immobili urbani, per la mancanza di uno strumento fiscale idoneo, il quale potrà aversi soltanto con l'andata in attivazione del nuovo catasto edilizio urbano, non resta che escogitare un modo di determinare il reddito imponibile che tenga conto della reale rivalutazione del reddito lordo dei singoli immobili con riferimento alla situazione prebellica.

Il problema — come è ovvio — non si pone per i fabbricati che, per circostanze varie, non sono soggetti al vincolo del blocco delle locazioni, avendo essi potuto adeguare i fitti alla situazione del mercato. Per essi va soltanto tenuto presente che la detrazione di un terzo del reddito lordo risulta elevata e può, pertanto, essere ridotta a un quarto, in confor-

mità dei risultati delle analisi eseguite in occasione della determinazione delle tariffe per il nuovo catasto edilizio urbano.

Per quanto riguarda, invece, i fabbricati soggetti al blocco delle locazioni, si è ritenuto che l'esigenza testè prospettata possa essere soddisfatta determinando il reddito imponibile mediante una formula capace di fornire valori variabili col variare del rapporto tra il reddito lordo attuale ed il corrispondente reddito prebellico, assumendo come epoca di riferimento l'anno 1938.

La valutazione degli imponibili con il sistema sopra indicato non avrebbe risolto interamente il problema della imposizione dei fabbricati in attesa della entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano, perchè l'onere fiscale gravante sulla proprietà edilizia, specialmente su quella cui corrispondono i redditi più depressi, sarebbe rimasto ancora eccessivo rispetto alle effettive possibilità della proprietà stessa. Di qui la necessità di una congrua riduzione delle aliquote, riduzione consentita dal maggior gettito dell'imposta conseguente alla rivalutazione dei redditi, malgrado l'abbattimento degli imponibili nei gradini più bassi, in conseguenza del nuovo sistema di valutazione.

UBERTI. Osservo che ad un criterio di accertamento oggettivo quale è quello fatto in base ai dati catastali, si viene a sostituire un criterio di accertamento del reddito effettivo, come avviene nel campo della ricchezza mobile. Ora io mi domando se non si ottiene l'effetto in questa maniera di rendere più complicati i già farraginosi lavori degli uffici finanziari. Oltre a questa, che è una preoccupazione di carattere generale, vi è il problema delle esenzioni venticinquennali. Evidentemente i fabbricati a fitto sbloccato sono quelli di nuova costruzione i quali godono dell'esenzione venticinquennale e non riesco a comprendere come s'ingraneranno in questi casi le due disposizioni.

LODATO. Sono molto perplesso, perchè noi sappiamo che i fabbricati costruiti prima del 1938 sono soggetti al blocco degli affitti e sono tutti passivi; su questo punto non c'è dubbio e non vedo come si possa stabilire per essi un reddito qualsiasi.

BOSCO. Sono in dubbio circa l'opportunità di questo provvedimento per i fabbricati di nuova costruzione. È ovvio che il Governo e il Parlamento abbiano tutto l'interesse a favorire le nuove costruzioni edilizie, data la crisi degli alloggi; ora, con questa disposizione, si viene a stabilire che per i fabbricati costruiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350, si detrae dal reddito lordo una quota pari ad un quarto del reddito stesso.

Questo sistema, secondo me, è dannoso, perchè oggi ci troviamo di fronte a un reddito lordo che non è normale in quanto risente del fatto contingente delle scarsità di nuove costruzioni; man mano, però, che crescerà la disponibilità di alloggi, i prezzi tenderanno a normalizzarsi e quindi non è giusto che il Catasto assuma come base d'imponibile il reddito attuale.

Non sono pertanto favorevole al sistema di cristallizzare come reddito imponibile il reddito lordo attuale: o si stabilisce una detrazione maggiore del quarto, oppure si limita nel tempo il valore di questa disposizione.

RUGGERI. Per la prima parte del disegno di legge non condivido le preoccupazioni del collega Bosco. L'aspetto fiscale segue l'aspetto economico, e sarà cura dei proprietari, se il loro reddito diminuirà, di farsi parte diligente per ottenere sgravi fiscali.

Mi preoccupa viceversa l'articolo 3, perchè modifica di straforo le sovraimposte comunali e provinciali, mentre è tutt'altro che certo l'aumento della base imponibile.

TAFURI. Questo provvedimento va esaminato sotto due aspetti diversi, il primo aspetto è quello di cui si è occupato il senatore Bosco, il secondo aspetto è quello di cui ha parlato il senatore Ruggeri. Puntualizzando la situazione, noi vediamo che abbiamo un'imposta fabbricati che è presso a poco identica a quella del 1938. D'altra parte noi abbiamo il nuovo Catasto che è quasi completamente pronto ed è già in fase di pubblicazione in qualche zona.

Oggi come oggi abbiamo una enorme quantità di fabbricati di costruzione anteriore a quel tale limite del 1946, con i fitti più o meno bloccati, che praticamente non pagano nulla o pagano cifre irrisorie; a questo bisogna aggiungere gli appartamenti abitati dai proprie-

tari; ci sono poi i fabbricati costruiti dopo il 1946 i quali godono dell'esenzione.

La seconda parte del provvedimento reca una riduzione di aliquote: infatti passiamo dal 37,50 per cento di imposta totale sui fabbricati (e cioè 10 allo Stato, 15 alla Provincia e 12,50 ai Comuni) al 25 per cento (5 allo Stato 11 alle Provincie 9 ai Comuni).

Ora, per quanto riguarda la prima parte, una rivalutazione agli effetti fiscali con le detrazioni previste, a mio modo di vedere, è fattibilissima perchè le differenze non sono poi tanto gravi. Del resto voi sapete meglio di me, perchè ne abbiamo parlato in sede di discussione generale del disegno di legge sulla finanza locale, che uno dei guai principali dei grandi Comuni è dovuto al nessun contributo che oggi dà il gettito dell'imposta fabbricati e lo abbiamo potuto constatare per città come Genova, come Milano, come Bologna, come Torino, i cui bilanci si fondavano più che altro sull'imposta fabbricati. Al contrario di ciò che accade nei piccoli Comuni rurali dove l'imposta fabbricati rappresenta una piccola parte in confronto all'imposta sui terreni.

Con la seconda parte evidentemente si è voluto contenere questo aumento nel senso di non farlo divenire troppo gravoso e si sono ridotte le aliquote: ridotte fortemente quelle dello Stato che sono quasi dimezzate, ridotte del 4 per cento quelle delle Provincie e solo del 3 per cento quelle dei Comuni. In tal modo non si dovrebbe verificare alcuna diminuzione per le entrate comunali, anzi alcuni Comuni dovrebbero avere un aumento, sia pure leggero. Credo, quindi, che questo provvedimento possa in linea generale essere approvato, salvo soffermarsi sugli articoli.

LANZETTA. Prescindendo dalle convenienze pratiche ed immediate, e restando sul terreno di una sistematica, io domando se è possibile che noi continuiamo ancora a legiferare dimenticando che esiste una Costituzione. L'articolo 53 della Costituzione, che regola la materia dei tributi, stabilisce che i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività. Questa legge, certamente, ha dimenticato ogni criterio di progressività, e noi dobbiamo riaffermare

che, fino a quando ci verranno presentate delle leggi tributarie che escludono il minimo vitale e che non rispettano il criterio della progressività, noi non le prenderemo in considerazione. Queste leggi che ignorano la Costituzione non dovrebbero essere discusse.

COSATTINI. Sono preoccupato dalla pratica applicazione di questa disposizione di legge. L'articolo primo, infatti, stabilisce un nuovo sistema di determinazione del reddito imponibile, determinazione che comporta un accertamento nuovo da parte del Ministero delle finanze. Ora, il carico degli uffici finanziari è noto a tutti e dovrà passare del tempo prima che queste disposizioni possano avere pratica applicazione; viceversa la disposizione è certamente urgente, perchè molti Comuni si trovano in difficoltà proprio per il fatto che questi cespiti sono venuti a svalutarsi, a volatilizzarsi.

Penso, quindi, che per rendere sollecita e operante la disposizione, convenga richiamarci ai dati che sono già acquisiti dagli uffici finanziari in seguito alla dichiarazione unica dei redditi fatta da tutti i contribuenti in base alla legge sulla perequazione tributaria. Pertanto proporrei un emendamento aggiuntivo in cui si dicesse che il reddito lordo in base a cui determinare il reddito imponibile agli effetti degli articoli precedenti è valutato in base alla predetta dichiarazione.

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ma è proprio questa la sostanza del provvedimento.

TOMÈ. Ritengo che quanto ha detto il collega Lanzetta sia meritevole di attenta considerazione. L'articolo 53 della Costituzione pone, infatti, il principio generale della progressività dei tributi e non vedo perchè questo principio non debba essere attuato anche nei confronti dei tributi reali e delle relative sovraimposizioni comunali. Faccio un caso e il discorso vale sia che si parli di imposta fabbricati, sia di imposta sui terreni: in molti Comuni la proprietà edilizia o fondiaria è detenuta da poche famiglie che monopolizzano la maggior parte di reddito e che vanno a goderlo fuori del luogo di produzione, recandosi a vivere nelle grandi città o nei luoghi di villeggiatura. I Comuni ove il reddito si produce si trovano nell'impossibilità di gra-

vare su queste famiglie con l'imposta di famiglia e vengono a trovarsi in grave situazione finanziaria perchè sfuggono alla contribuzione locale i maggiori cespiti. Ecco che se si potesse introdurre il sistema della progressività nelle imposte dirette reali e nelle relative sovraimposte si arriverebbe ad ovviare a questo inconveniente e, oltre che attuare un principio di giustizia tributaria, si raggiungerebbe il fine di rinsanguare le finanze dei Comuni, di rendere possibile ai Comuni una politica tributaria che non gravi troppo sui restanti piccoli proprietari di case di abitazione o di terreni.

UBERTI. Torno a domandarmi come questo disegno di legge si armonizzi con il Catasto. Il Catasto diventerebbe puramente e semplicemente una prova parcellare della proprietà, mentre, agli effetti della determinazione del reddito, diverrebbe completamente inoperante. Con questa legge, dunque, si viene a compiere una profonda innovazione nel regime della imposta fabbricati.

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo in linea di massima con le osservazioni fatte dal senatore Lanzetta. Naturalmente la Costituzione ha fissato un principio di ordine generale, il principio della capacità contributiva, che deve essere poi definito nel diritto positivo. Gli onorevoli senatori mi insegnano che questo è un concetto su cui neppure la dottrina più moderna è concorde; nonostante questo, la nostra legislazione ha già fatto, secondo me, un passo notevole sulla via della definizione di questo concetto con la legge della perequazione tributaria, fissando cioè un minimo come l'attuale e stabilendo l'abbattimento alla base, il che viene già a gradire il carico fiscale secondo l'entità dei redditi.

Ciò premesso, la seconda parte dell'articolo 53 della Costituzione parla di progressività, ma naturalmente fissa principi di carattere generale e non stabilisce un sistema. Nulla vieta, secondo tale principio, che anche le imposte reali possano avere una graduazione progressiva, per quanto quello delle imposte reali sia un campo che si presta meno alla progressività. Circa i rilievi fatti del senatore Tomè, il quale ha posto la questione in un campo più limitato, dal momento che le supercontribuzioni riservate ai Comuni presentano

un massimo, nulla vieterebbe che in quei determinati Comuni in cui si verificasse quella particolare situazione sociale di cui il senatore Tomè si è fatto portavoce, i Comuni stessi proponessero una graduazione delle supercontribuzioni in relazione a quella particolare situazione.

TOMÈ. Lei ritiene che, allo stato della legislazione, sia possibile graduare con progressività la sovrainposta?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che, essendo il limite di legge un limite massimo che implica una facoltà discrezionale del Comune, potrebbe proporsi una differenziata applicazione dell'aliquota.

TOMÈ. Sarei ben lieto se si potesse arrivare alla soluzione prospettata dal Sottosegretario e prendo atto con soddisfazione delle sue dichiarazioni.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il quale Sottosegretario ha espresso un'opinione personale a questo proposito.

D'altra parte, al 1938 risale l'entrata in vigore della legge che disponeva anche per i fabbricati il sistema di valutazione catastale. Le operazioni sono state lunghe e c'è stato l'intervallo della guerra: oggi tutti i dati sono stati raccolti ed elaborati ed in moltissime provincie il nuovo Catasto è in fase di pubblicazione. Gli onorevoli senatori mi insegnano che, dopo la pubblicazione, si potrà arrivare alla definizione del reddito catastale ed il Catasto sarà messo, come suoi darsi, in conservazione. Solo da allora diventerà effettiva la valutazione catastale: ecco quindi la ragione di questo disegno di legge, quello cioè di provvedere con un aggiustamento provvisorio — il quale come tutti gli aggiustamenti avrà i suoi difetti — della regolamentazione della imposta sui fabbricati.

BOSCO. Desidero fare presente che ci sono moltissimi fabbricati ricostruiti dopo una totale o parziale distruzione dovuta agli eventi bellici. Ora la seconda parte della lettera a) dell'articolo 1 dice: « La medesima norma vale anche per i fabbricati distrutti o danneggiati per più della metà in seguito ad eventi bellici e ricostruiti, dopo la data suindicata, a cura diretta del proprietario ». In tal modo mi pare che si venga a colpire ingiustamente

chi ha avuto il coraggio di ricostruire sollecitamente.

OTTANI. Le esenzioni delle quali godono i fabbricati di nuova costruzione vengono a cessare con questa legge o continuano fino al termine?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le esenzioni venticinquennali e quelle decennali non vengano toccate da questo provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli.

LANZETTA. Dichiaro che voterò contro il passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Fino a quando non sia entrato in vigore il nuovo catasto edilizio urbano, di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni, il reddito imponibile dei fabbricati è determinato secondo le seguenti disposizioni:

a) per i fabbricati costruiti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350, si detrae dal reddito lordo una quota pari ad un quarto del reddito stesso.

La medesima norma vale anche per i fabbricati distrutti o danneggiati per più della metà in seguito ad eventi bellici e ricostruiti, dopo la data suindicata, a cura diretta del proprietario;

b) per i fabbricati costruiti ed utilizzati secondo la loro destinazione prima della data indicata nella precedente lettera a), si detrae dal reddito lordo, ridotto di un quarto, una somma pari a quattro volte e mezzo il reddito imponibile accertato, per l'anno 1938, ai fini delle imposte dirette. Ove si tratti di fabbricati costruiti dopo il 31 dicembre 1938, il reddito imponibile relativo all'anno 1938 è valutato comparativamente alla pigione dei fabbricati già esistenti nell'anno suddetto, posti in analoghe condizioni, nello stesso Comune.

Per la città di Venezia — centro ed isole della Giudecca, di Murano e Burano — oltre alla detrazione normale di un quarto del reddito lordo, è ammessa una ulteriore detrazione pari ad un settimo del reddito stesso.

RUGGERI. Chiedo che su questo articolo la votazione avvenga per parti separate.

COSATTINI. Propongo che alla lettera *a)* invece di dire «dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350», il che costringe chi deve applicare la legge a ricercare questa data di entrata in vigore, si indichi il giorno preciso.

PRESIDENTE. Prego il senatore Cosattini di riservare il suo emendamento formale per il caso che il disegno di legge debba essere rimandato alla Camera dei deputati in conseguenza dell'approvazione di altri emendamenti.

COSATTINI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la prima parte dell'articolo 1 compreso il primo capoverso della lettera *a)*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

ZIINO. Non ho chiaro il ricordo in questo momento se per i fabbricati distrutti o talmente danneggiati da essere equiparati a quelli distrutti ci sia l'esenzione totale. Se è così, allora mi sembra che la disposizione della seconda parte della lettera *a)* dell'articolo primo debba essere soppressa perchè non avrebbe la sua ragione di essere. Infatti qui consideriamo il reddito del fabbricato non solo agli effetti della complementare, ossia di una imposta personale, ma la consideriamo altresì agli effetti della imposta erariale e della sovrainposta comunale e provinciale.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Bisogna sempre riferirsi alla tecnica legislativa tributaria. Ci sono norme che stabiliscono l'obbligo di pagare le imposte e norme che stabiliscono come si determinano le imposte stesse. Quando stabiliamo una pura norma di accertamento e diciamo come si determina e quale è l'imponibile, noi diciamo che quando l'immobile sia assoggettato ad imposta la valutazione va fatta in questo

modo. Pertanto la norma dell'articolo 1 è una pura norma formale e restano ferme tutte le leggi che stabiliscono quali immobili siano assoggettati e quali no. Lei sa, onorevole Ziino, che nella nostra legislazione, in materia di imposta fabbricati, abbiano esenzioni diverse; alcune che si stanno estinguendo, altre quindicennali a scalare. Questa legge determina i criteri di valutazione per quei fabbricati che siano assoggettati all'imposta e per quella imposta cui sono assoggettati. Se noi avessimo richiamato le esenzioni, avremmo creato un ginepraio enorme. A questo proposito, anzi, le posso dire che sto cercando di fare un testo unico delle esenzioni in materia di imposta fabbricati.

ZIINO. Sono soddisfatto delle dichiarazioni del Ministro.

BOSCO. Proporrei di trasferire la seconda parte della lettera *a)* nella lettera *b)* in quanto si tratta di proprietari che hanno costruito a loro cura diretta e — ripeto — non bisogna scoraggiare i ricostruttori di fabbricati distrutti assimilando questi stabili ricostruiti ai fabbricati di nuova costruzione.

Trattandosi di immobili il cui diritto di proprietà si radica in un periodo anteriore al 1946, propongo di assimilarli, per quel che riguarda l'imponibile, ai fabbricati costruiti in tale epoca.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Questo provvedimento di legge non può contenere norme di favore per la ricostruzione di immobili danneggiati dalla guerra. Ci sono già altre leggi che provvedono a ciò. La *mens legis* di questo provvedimento, quale è? La legge parla di blocco, quindi ci si riferisce esclusivamente al blocco. Il mercato che trattiamo è un mercato libero e le norme di favore per la ricostruzione non rientrano in questo disegno di legge.

BOSCO. Dichiaro di insistere. Alla lettera *b)* si parla di fabbricati costruiti o utilizzati secondo la loro destinazione prima della data indicata nella precedente lettera *a)*. La legge non parla di appartamenti bloccati e non bloccati.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Bisogna considerare che l'unità rispetto alla quale avviene l'accertamento non è l'appartamento, ma il complesso dell'immo-

bile e che il criterio da cui si è mossi, che è un criterio empirico basato su rilievi di grande massa, è stato quello di raggiungere una giustizia media. Il pensiero contenuto nella lettera *b*) dell'articolo 1 è questo: che ci sono immobili che hanno avuto un diverso movimento di reddito lordo in dipendenza di diversi elementi.

Nella relazione è stato detto come legislativamente i coefficienti d'aumento siano diversi in conseguenza del blocco o in conseguenza del fatto che negli immobili ci siano parti destinate ad usi commerciali, che hanno avuto uno sblocco molto superiore ad altri, oppure ci siano casi in cui è stata lasciata libera disponibilità al proprietario. Perciò quando prendiamo il complesso del reddito percepito da un dato immobile e deduciamo questa quota pari ad un quarto del reddito stesso, abbiamo visto, facendo una serie di ipotesi concrete, che ci avviciniamo alla situazione reale. Se si volesse rinunciare al criterio della riduzione di una quota prefissata e andare all'analisi effettiva delle spese, arriveremmo al reddito netto partendo dal reddito lordo. (*Interruzione del senatore Ruggeri*). Ma questo non avrebbe migliorato la situazione, perchè non dobbiamo dimenticare che la gran parte della proprietà immobiliare è formata da piccole proprietà in cui queste spese sono fatte in modo irregolare. Vi è l'anno in cui le spese di manutenzione superano addirittura il reddito dell'intera annata e vi è l'anno in cui queste spese di manutenzione non sussistono affatto.

RUGGERI. Sulla prima parte della lettera *a*) siamo d'accordo, però la seconda parte non mi sembra che possa risolvere la situazione, perchè il dire che la medesima norma vale anche per i fabbricati distrutti o danneggiati per più della metà in seguito ad eventi bellici e ricostruiti dopo la data suindicata a cura diretta del proprietario, praticamente vuol dire quasi tutti i fabbricati perchè dopo il 24 aprile 1946 la maggior parte dei fabbricati doveva essere ancora ricostruita.

Qui non si deve fare la questione di destinazione degli appartamenti. Si dovrebbe parlare di tutti i fabbricati ricostruiti e che avevano subito un danno di oltre la metà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Ma è la legge che ha messo fuori del blocco i fabbricati ricostruiti per più della metà.

RUGGERI. Però mi sembra che anche per questi fabbricati dovrebbe essere data una facilitazione superiore a quella prevista dalla lettera *a*). Mi sembra cioè che potrebbe essere accettata la proposta del senatore Bosco, in base alla quale la seconda parte della lettera *a*) dovrebbe essere trasferita dopo la lettera *b*), in modo che a questi fabbricati possa essere dato un vantaggio fiscale. Essi hanno avuto un sussidio dallo Stato, ma non tutti. Specialmente dove si è trattato di costruire il proprio appartamento i proprietari hanno fatto grandi sacrifici, hanno contratto mutui che debbono ancora pagare e quindi una facilitazione fiscale dovrebbe essere loro concessa. Penso che così facendo il gettito delle esazioni dello Stato non ne risentirà sensibilmente.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Ma non è un problema di gettito; questo è un problema di giustizia, di non aprire porte a situazioni disparate. Io richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che si deve trattare di fabbricati danneggiati per più della metà e ricostruiti a cura diretta del proprietario. Ora le norme che regolano questa ricostruzione sono diversissime. Chi ha ricostruito gli immobili con i mezzi propri ha intanto diritto di dedurre la spesa della ricostruzione dall'imposta sul patrimonio. Quindi anche se non c'è stato un diretto sussidio, c'è stato un indiretto riconoscimento, perchè se ne è tenuto conto in sede di valutazione dell'imposta sul patrimonio. Per quanto riguarda il caso del contribuente che ha contratto un mutuo per ricostruire non c'è dubbio che anche gli interessi sul mutuo sono deducibili ai fini della imposta complementare come una spesa afferente alla produzione di un reddito. Quindi pregherei gli onorevoli colleghi di non insistere sulla questione perchè ci metterebbe in un grosso imbarazzo di equiparazione delle diverse situazioni. Oggi questi fabbricati hanno fitti sbloccati e liberi.

RUGGERI. Non sempre, generalmente anzi hanno fitti bloccati.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

102ª RIUNIONE (18 ottobre 1951)

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Ma io mi baso sulla legge che dice che quando l'immobile è stato ricostruito per più della metà è caduto l'obbligo di metterlo a disposizione del precedente inquilino. Solo per gli appartamenti danneggiati per meno della metà sussiste questo obbligo di mettere a disposizione del precedente inquilino l'appartamento, e purchè concorrano determinate condizioni. Perciò, quando un fabbricato è entrato nel libero mercato, non possiamo fare la distinzione se esso è stato ricostruito o no.

RUGGERI. Per conto mio, dichiaro di insistere sull'emendamento.

BOSCO. Anch'io dichiaro di insistere. Non è esatto che tutti gli immobili ricostruiti totalmente o per più della metà dopo il decreto del 24 aprile 1946 siano immobili di mercato libero; infatti, se hanno avuto il contributo dallo Stato, che spesso è stato assai modesto, c'è un articolo del decreto stesso che dice che questi immobili debbono essere messi a disposizione del Sindaco per gli sfollati, ecc.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Ma gli immobili che hanno avuto il sussidio sono fuori da questa norma. Rientrano in questa norma gli immobili ricostruiti a cura diretta del proprietario. Questo dice la seconda parte della lettera a).

BOSCO. Ma la frase « a cura diretta del proprietario » è in contrapposto ad un'altra frase del decreto 24 aprile che dice « a cura diretta del Genio civile ». Qui si prevede l'ipotesi che il proprietario abbia anticipato tutta la somma, ma ciò non toglie che possa avere avuto dei contributi.

ZUINO. Nella legge alla quale si riferisce il senatore Bosco è detto che il fabbricato ricostruito deve essere messo a disposizione del Sindaco in una sola ipotesi, e cioè nella ipotesi della ricostruzione a cura del Genio civile, mentre quando la ricostruzione viene fatta a cura del proprietario questi ha sempre la disponibilità del fabbricato.

PRESIDENTE. Poichè i presentatori insistono e poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Bosco e Ruggeri tendente a trasferire la seconda parte della lettera a) dopo

la lettera b). Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti la seconda parte della lettera a) nella collocazione in cui si trova nel disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame della lettera b), che rileggo:

« b) per i fabbricati costruiti ed utilizzati secondo la loro destinazione prima della data indicata nella precedente lettera a), si detrae dal reddito lordo, ridotto di un quarto, una somma pari a quattro volte e mezzo il reddito imponibile accertato, per l'anno 1938, ai fini delle imposte dirette. Ove si tratti di fabbricati costruiti dopo il 31 dicembre 1938, il reddito imponibile relativo all'anno 1938 è valutato comparativamente alla pigione dei fabbricati già esistenti nell'anno suddetto posti in analoghe condizioni, nello stesso Comune.

« Per la città di Venezia — centro ed isole della Giudecca, di Murano e Burano — oltre alla detrazione normale di un quarto del reddito lordo, è ammessa una ulteriore detrazione pari ad un settimo del reddito stesso ».

OTTANI. Mi pare che il secondo periodo del primo capoverso di questa lettera b) non sia troppo chiaro. In esso è detto: « Ove si tratti di fabbricati costruiti dopo il 31 dicembre 1938, il reddito imponibile relativo all'anno 1938 è valutato comparativamente alla pigione dei fabbricati già esistenti nell'anno suddetto, ecc. ».

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Comprendo l'osservazione del senatore Ottani. Nel 1938 non c'erano questi immobili, ma la regola scritta nel primo capoverso della lettera b) dice che si deve fare riferimento ad un imponibile presunto e noi lo presumiamo prendendo come base il valore locativo dei fabbricati dello stesso tipo nell'anno 1938.

COSATTINI. Vorrei presentare un emendamento aggiuntivo, ma per far sì che la legge non debba tornare all'altro ramo del Parlamento riterrei accolto il mio emendamento

anche con una dichiarazione adesiva del Ministro.

L'emendamento sarebbe il seguente:

«La determinazione del reddito lordo agli effetti dell'applicazione dell'articolo presente è effettuata in base agli accertamenti compiuti in applicazione della legge 31 gennaio 1951, n. 25».

Esso tende ad evitare che gli uffici finanziari abbiano a fare nuovi accertamenti.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Proprio nell'articolo 2 di questo disegno di legge si dice che le disposizioni dell'articolo 1 hanno efficacia dall'anno 1951 ai fini della determinazione del reddito da assoggettare all'imposta complementare e dal 1° luglio 1952 ai fini dell'imposta fabbricati.

Quindi questo suo problema dell'epoca di applicazione, onorevole Cosattini, è già previsto dalla legge. Le schede di dichiarazione sono state compilate come se questa legge fosse già stata approvata.

COSATTINI. Prendo atto di queste dichiarazioni del Ministro e dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare porgo ai voti la lettera *b*) nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente hanno efficacia dall'anno 1951, ai fini della determinazione del reddito da assoggettare all'imposta complementare per l'anno stesso, e dal 1° luglio 1952, ai fini dell'imposta sul reddito dei fabbricati.

La liquidazione e la iscrizione a ruolo per l'anno 1951 dell'imposta fabbricati sugli stessi redditi iscritti od iscrivibili a ruolo per l'imposta relativa all'anno 1950, in conformità alla disposizione dell'articolo 46 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, hanno carattere definitivo.

(È approvato).

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1952, l'aliquota dell'imposta erariale sul reddito dei fabbricati è fissata in ragione del 5 per cento.

Le sovrimposte, comunale e provinciale, sul reddito dei fabbricati possono, dalla stessa data, essere applicate fino ai limiti risultanti dalla seguente tabella:

Per i Comuni:

| | | |
|-------------------------------|----|--------|
| limite normale | L. | 3,50 % |
| eccedenza | » | 3,50 % |
| secondo limite | » | 7 % |
| ulteriore eccedenza | » | 2 % |
| terzo limite | » | 9 % |

Per le Provincie:

| | | |
|-------------------------------|----|--------|
| limite normale | L. | 7,50 % |
| eccedenza | » | 1,75 % |
| secondo limite | L. | 9,25 % |
| ulteriore eccedenza | » | 1,75 % |
| terzo limite | L. | 11 % |

La sovrimposta a favore delle Camere di commercio è fissata nella misura massima di lire 0,055 per ogni cento lire di reddito dei fabbricati.

TOMÈ. Vorrei presentare un ordine del giorno inteso a studiare la possibilità della progressività nell'applicazione delle imposte reali. Mi riferisco, come ho già detto in sede di discussione generale, al caso in cui la proprietà edilizia in un Comune sia concentrata in pochissime mani e i proprietari abbiano la loro dimora abituale fuori del Comune. Questi casi non si possono perseguire con l'imposta di famiglia e non si possono adeguatamente perseguire nemmeno con la sovrainposta reale perchè si danneggerebbero anche i piccoli proprietari del Comune. Ora, adottando la progressività si avrebbe la possibilità di colpire in modo adeguato questi grossi reddituari senza venir meno a quei principi di politica sociale e tributaria che impongono

di far sì che i proprietari minori non debbano subire grosse imposizioni.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Vorrei chiarire questo punto. Se c'è una possibilità di applicare l'imposta progressiva con dei risultati questa imposta non può che essere statale. Se venisse applicata dai Comuni non si raggiungerebbe nulla. Basterebbe che il contribuente avesse 20 case in 20 Comuni per pagare 20 volte una aliquota minima. Quindi non realizzeremo mai una vera progressione. Nell'ambito della finanza erariale il problema deve essere posto e sarà risolto, ma non ritengo opportuno porlo e risolverlo solo per gli immobili urbani, in un momento come questo, in pendenza della soluzione dell'analogo problema per gli immobili rustici. Bisognerebbe che le due imposte marciassero parallelamente e le difficoltà tecniche per introdurre la progressione, o almeno quella forma iniziale di progressione che costituisce il minimo, sono già notevoli. Da diversi mesi la Commissione censuaria centrale per mio incarico sta studiando questo problema e non è ancora arrivata a conclusioni pratiche.

LANZETTA. Ma c'è anche una Costituzione da applicare.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. C'è la Costituzione; è vero, ma bisogna che ci siano le possibilità tecniche per applicarla.

LANZETTA. Si studi un altro tributo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Se fosse sufficiente inventare i tributi il Ministro delle finanze sarebbe l'uomo più felice del mondo: bisogna anche applicarli. Dunque, se la Commissione desidera che sia riconfermato un impegno che già il Governo ha accettato quando abbiamo discusso sulla perequazione tributaria, siamo d'accordo.

Ma non posso prendere impegni sulle soluzioni tecniche perchè queste possono essere diverse. Potremmo ad un certo momento persuaderci che le difficoltà sono tali che convenga modificare la nostra struttura di imposizione, e cioè che convenga ridurre le aliquote delle imposte reali ed elevare quelle delle imposte personali, come è stato fatto, ad esempio, in Inghilterra, con notevoli risultati

di carattere politico e sociale. Quindi pregherei i colleghi di non impegnare il Governo a una soluzione tecnica, ma soltanto di riaffermare un principio sul quale il Governo è perfettamente d'accordo.

TOMÈ. Il mio ordine del giorno è del seguente tenore: «La Commissione finanze e tesoro del Senato, visto l'articolo 3 del disegno di legge: "Determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, riduzione delle aliquote di imposta e relative sovraimposte e soppressione del contributo erariale di guerra", invita il Governo a studiare l'opportunità di attuare il principio della progressività anche nei tributi reali e relative sovraimposizioni».

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Dichiaro di accettare questo ordine del giorno.

LANZETTA. Sull'articolo 3, parte prima, tanto più dopo l'accettazione dell'ordine del giorno Tomè, vorrei presentare insieme ai colleghi, Ruggari, Pellegrini e Giacometti, questo emendamento sostitutivo: «Con effetto dal 1º luglio 1952 l'aliquota dell'imposta erariale sul reddito dei fabbricati è fissata come segue: fino a 100.000 annue, 2 per cento; da 100.001 a 200.000 3 per cento; da 200.001 a 500.000, 4 per cento; da 500.001 a 1.000.000, 5 per cento; da 1.000.001 a 1.500.000, 7 per cento; da 2.000.001 a 3.000.000, 8 per cento; da 3.000.001 a 4.000.000, 9 per cento; oltre 4.000.001, 10 per cento».

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Non mi sembra possibile introdurre in questo modo la progressione: primo perchè ho già detto che almeno le due imposte reali immobiliari dovrebbero avere un andamento uniforme, e in secondo luogo perchè qui introduciamo un metodo per realizzare la progressione diverso dal metodo che abbiamo utilizzato per la imposta di ricchezza mobile, quindi finiremmo per avere una serie di criteri diversi per determinare la progressione. Comunque mi sembra veramente prematuro arrivare a questa soluzione. E non faccio una questione di gettito, perchè come rende in questo momento l'imposta fabbricati, lo Stato potrebbe tranquillamente rinunciarvi.

Personalmente io e i miei tecnici siamo ancora incerti tra le due soluzioni; o dare anche alle imposte reali un andamento mode-

ratamente progressivo sul tipo adottato per la ricchezza mobile e dedurre una quota uniforme di reddito per tutti, oppure ridurre le imposte reali notevolmente e portare il peso maggiore sulle imposte personali. Tutte e due le soluzioni sono logiche, ma importano la soluzione di gravi problemi. Se, per esempio, noi stabilissimo che il peso dell'imposizione personale deve essere prevalente, si pone subito il problema delle persone giuridiche, problema che, come tutti voi sapete, è molto grosso e si trascina dietro una serie di altri problemi. Ora tutto ciò non si può pregiudicare con un emendamento a un disegno di legge che ha una sola funzione, quella di rendere possibile l'accertamento del reddito dei fabbricati.

Per queste ragioni non posso quindi accettare l'emendamento Lanzetta.

LANZETTA. Se, come dichiara il rappresentante del Governo, questo è un provvedimento a carattere provvisorio e contingente, non vedo la preoccupazione di aumentare quel disordine che già esiste e che abbiamo denunciato.

Cominceremmo però positivamente ad applicare quella Costituzione che, a quattro anni di distanza dall'entrata in vigore, attende ancora di essere applicata, specialmente nel campo dell'imposizione tributaria.

Perciò insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento proposto dal senatore Lanzetta e da altri al primo comma dell'articolo 3 di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

TOMÈ. Dichiaro di astenermi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 nel testo di cui ho dato prima lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo allora all'esame del secondo comma.

TAFURI. Vorrei dire poche parole a conclusione di quanto già detto nella discussione generale, poichè qualche collega è preoccupato della diminuzione di aliquote. Io ho già detto che con i nuovi accertamenti avremmo avuto un gettito aumentato anzichè diminuito e vorrei fare un caso pratico. Un immobile che

ha oggi un imponibile di 2.300 lire viene a pagare allo Stato, secondo le aliquote attuali, un totale di 862,50 di cui 230 allo Stato, 345 alla Provincia e 287,50 al Comune. Questo stesso immobile, per tenersi proprio bassi, dovrà avere un imponibile di almeno 30.000 lire. Allora, rifacendo gli stessi calcoli per 30.000 con le nuove aliquote e detrazioni, le lire 230 per lo Stato diventano 1.125, le 345 lire per la Provincia diventano 2.477, le 287,50 per il Comune diventano 2.025. In totale si passa da 862,50 lire a 5.625.

Quindi, concludendo, non c'è assolutamente da avere neanche la più lontana preoccupazione che questa diminuzione d'aliquote possa causare una diminuzione del gettito; i Comuni, viceversa, ne avranno certamente un sollievo.

FORTUNATI. Purtroppo non ho presenziato all'inizio della discussione. Comunque dichiaro che mi dolgo che un disegno di legge di questa portata venga discusso in Commissione in sede deliberante, dal momento che il Parlamento è nato proprio per discutere le materie tributarie.

In questi giorni è in corso in Assemblea la discussione sul provvedimento in materia di finanza locale e non è serio, a mio avviso, frazionare questi provvedimenti in materia di finanza locale, in modo da impedire una visione d'insieme.

I conti che ha fatto l'onorevole Tafuri non dicono nulla. Tutti conoscono la situazione. È chiaro che questa riduzione di aliquote, anche se aumenterà il gettito della sovrainposta fabbricati in seno alle entrate comunali, non eliminerà la sfasatura enorme che c'è già tra gettito attuale e gettito che ci dovrebbe essere. Basti pensare che in quasi tutti i centri urbani il gettito della sovrainposta fabbricati è oggi ancora inferiore a quello dell'anteguerra, un po' per le distruzioni e un po' per il complesso delle disposizioni emanate in questa materia. D'altra parte questa revisione degli accertamenti non potrà certamente avvenire rapidamente per tutti i fabbricati: è chiaro quindi che inizialmente tutti i conti che ha fatto il senatore Tafuri non avranno alcuna rispondenza nella realtà.

Ora, dato il livello irrisorio di questo gettito (pensate che c'è un'entrata di 3 o 4 mi-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

102ª RIUNIONE (18 ottobre 1951)

liardi, che in alcuni grandi Comuni il gettito dell'imposta fabbricati è di 9 o 10 milioni), che cosa significa questa riduzione delle aliquote proprio nel momento in cui si dovrebbe tendere a portare, almeno nei centri urbani, l'aliquota alla normalità nel giro di cinque o dieci anni? In questo momento non si fa che peggiorare la situazione esistente. Quindi le nostre proposte sono due: primo, trasportare questa discussione in sede di discussione sulla finanza locale; secondo, mantenere le aliquote di imposizione quali sono oggi e attendere dall'esperienza i suggerimenti per un'eventuale disposizione, perchè soltanto in questo modo, quando avremo una visione di insieme dei bilanci e delle entrate comunali, potremo regolarci.

Badate che è un problema serio questo di modificare continuamente, senza che i Comuni abbiano neanche la possibilità di essere al corrente della cosa, di punto in bianco, senza neanche una relazione scritta da parte del nostro collega relatore. Non credo che i Comuni meritino questo trattamento, non credo che mentre si sta discutendo in Senato una legge in materia di finanza locale, in altra sede e con un'altra legge, in Commissione, si possa modificare la situazione.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. A me dispiace che il collega Fortunati parli di serietà. Il progetto di legge sulla finanza locale fu presentato il 24 novembre 1949; questo progetto non poteva essere presentato allora ed ha trovato la sua necessità di essere solo dopo l'approvazione della legge sulla perequazione tributaria.

Nel merito debbo dire che ci siamo preoccupati notevolmente, nello studio del provvedimento, che gli enti locali non avessero una diminuzione nelle entrate, ma che anzi, come io penso che si sia fatto, si creassero tutte le condizioni per avere una progressione nel gettito delle imposte. Io credo che i calcoli del senatore Tafuri siano esatti a questo proposito, che cioè il contribuente che fa il suo dovere, che dichiara il reddito effettivo, arrivi a quella determinata situazione senza che ci sia più bisogno dell'opera e delle sollecitazioni da parte dell'Amministrazione: l'Amministrazione avrà solo il compito di vedere se le dichiarazioni siano esatte e di rettificare situazioni non rispondenti a verità.

Per tranquillizzare l'onorevole Fortunati, gli dirò che ho fatto fare dai miei uffici uno studio improntato a questa preoccupazione, per vedere quale potrà essere il gettito totale delle diverse imposizioni sui fabbricati, comunali provinciali e statali, con queste aliquote, partendo dal presupposto che tutti gli immobili in tassazione abbiano le variazioni dovute dalla legge, prescindendo completamente da altre variazioni. E il calcolo è stato questo: che, applicando questi aumenti previsti dalla legge, dovremmo avere, con la proposta iniziale che aveva fatto il Governo, un aumento immediato del 20 per cento del gettito della imposta; con la modificazione approvata dalla Camera, e cioè con le detrazioni di quattro volte e mezzo l'imponibile del 1938, arriveremo poco sopra al livello attuale. Ciò partendo evidentemente dall'ipotesi che tutti gli immobili siano censiti in questo momento e che ad essi si applichino esclusivamente le variazioni determinate dalla legge. Questa è una ipotesi che, soprattutto per le grandi città, tende a non essere esatta per due ragioni: prima di tutto perchè si aggiungono ogni anno nuovi fabbricati che perdono l'esenzione venticinquennale; in secondo luogo perchè entreranno in tassazione per il loro effettivo ammontare le locazioni sbloccate per qualsiasi motivo ed aumenteranno certi tipi di edifici.

D'altra parte non credo, onorevole Fortunati, che il metodo da lei suggerito, di fare prima la revisione e poi procedere alla diminuzione delle aliquote, sia un metodo che risponda al nuovo criterio di applicazione delle imposte dirette; per poter avere dichiarazioni esatte ed usare la mano dura nei confronti di coloro che non fanno le dichiarazioni esatte, bisogna avere delle aliquote che, secondo la coscienza nostra, siano sopportabili per il contribuente.

Ecco perchè ritengo che il disegno di legge debba essere approvato in questi termini, sicuro che i Comuni non avranno una diminuzione del gettito attuale, ma che anzi — se le prime indicazioni che possiamo avere da parte dei contribuenti sono esatte, che cioè tutti hanno dichiarato un reddito aumentato rispetto al reddito attualmente in tassazione ed aumentato anche di più dei coefficienti — già a partire dal secondo trimestre del 1952, ci sarà un lieve aumento nel gettito delle

imposizioni dei Comuni, anche con queste aliquote.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti il secondo e terzo comma dell'articolo 3 di cui è già stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 3 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1952, è soppresso il contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco dei fitti, istituito con il regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951 » (Numero 1853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951 ».

Ricordo che nella riunione del 13 ottobre la Commissione già raggiunse un accordo di massima per quanto riguarda l'approvazione di questo disegno di legge. Fu soltanto proposto dal relatore, d'accordo con il senatore Fortunati, di stralciare dal presente provvedimento l'articolo 3 per inserirlo nel disegno di legge sulla finanza locale che è attualmente in discussione in Assemblea.

Per quanto riguarda la fissazione definitiva della somma da stanziare fu deciso di assumere i necessari chiarimenti.

Per quanto riguarda il primo punto, sembra più opportuno mantenere l'articolo 3 in questa sede per non ritardarne ulteriormente l'approvazione. Circa il secondo punto, presi gli opportuni contatti con gli organi ministeriali, la

somma da stanziare resterebbe fissata in 7 miliardi e mezzo.

Se non si fanno osservazioni, passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

A favore dei Comuni e delle Provincie, i cui bilanci, per l'anno 1951, non conseguano il pareggio economico con i mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di 7 miliardi e mezzo, e può essere autorizzata l'assunzione di mutui da parte degli Enti, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli Enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il Tesoro e per le Finanze.

Ai mutui di cui al primo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(È approvato).

Art. 2.

Per i Comuni e le Provincie delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci dell'anno 1951, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 18 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 è modificato nel modo seguente:

« All'articolo 332 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono aggiunti i seguenti comma:

” Per i Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, le attribuzioni della Commissione centrale per la Finanza locale, sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

102^a RIUNIONE (18 ottobre 1951)

” Dei provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia al Ministero dell'interno ed al Ministero delle finanze, entro quindici giorni dalla data della loro adozione ” ».

(È approvato).

Art. 4.

La spesa di 7 miliardi e mezzo, prevista dall'articolo 1 della presente legge, da stanziare nella stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 con il fondo globale iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio medesimo.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,30.